MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio ordinamento e contenzioso - Divisione I, 30 marzo 1999, n. 333.A/9807.F.4

Assenze dal servizio del personale della Polizia di Stato. Decentramento della competenza a provvedere.

Omissis.

2. Aspettativa

2.a) Aspettativa per campagna elettorale.

L'istituto è disciplinato dall'art. 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il quale prevede al secondo comma che gli appartenenti alle forze di Polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative siano posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possano svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in ambito civile.

La medesima norma stabilisce che gli stessi, comunque, non possano prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.

Attesa la finalità di tale tipo di aspettativa, che è quella di impedire l'espletamento delle funzioni di polizia da parte del dipendente candidato alle elezione politiche o amministrative, il relativo provvedimento viene adottato d'ufficio nei confronti del dipendente candidato, dal momento dell'accettazione della candidatura.

È da precisare che l'accettazione della candidatura è un atto tipico avente rilevanza giuridica, il cui perfezionamento è disciplinato dalla legislazione in materia elettorale.

La durata dell'aspettativa è connessa alla durata della campagna elettorale, terminata la quale si esauriscono gli effetti del provvedimento autorizzativo.

L'Ufficio che adotta il provvedimento è tenuto a comunicarlo tempestivamente al competente Servizio della Direzione centrale del personale anche per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti di trasferimento ai sensi del sopracitato art. 81, secondo comma, legge n. 121 del 1981 e dell'art. 53, primo comma, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Omissis.